

(N. 1670)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla I Commissione permanente (Affari interni, ordinamento politico e amministrativo, affari di culto, spettacoli, attività sportive, stampa) della Camera dei deputati nella seduta del 20 aprile 1951 (V. Stampato N. 1870)

presentato dal **Ministro dell'Interno**

(SCELBA)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 2 MAGGIO 1951

Fissazione di un termine perentorio per la presentazione, da parte delle Amministrazioni comunali, delle richieste di rimborso delle spese sostenute per il personale addetto al cessato servizio del razionamento consumi.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Le richieste di rimborso delle spese sostenute dai Comuni per il personale addetto al cessato servizio del razionamento dei consumi dovranno essere presentate, insieme con le contabilità relative, alle Prefetture delle rispettive provincie entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Le richieste presentate dopo tale termine non saranno, in nessun caso, ammesse al rimborso.

Il Presidente della Camera dei deputati

GRONCHI.